Oscuramento disposto

Numero registro generale 8339/2023
Numero sezionale 21/2026
Numero di raccolta generale 5436/2026
Data pubblicazione 11/03/2026

AULA 'A'

Oggetto

Lavoro privato-risarcimento danni

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLA PAGETTA - Presidente -

Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -

Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -

Dott. GUALTIERO MICHELINI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 8339/2023
Cron.
Rep.
Ud. 08/01/2026
CC

E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI:

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8339-2023 proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted];

- ricorrente principale -

contro

[redacted] S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted]

2026
21

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 3665/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/10/2022 R.G.N. 714/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Roma, per quanto qui ancora rileva, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Latina, condannava la società [redacted] al pagamento, in favore del dipendente [redacted] della complessiva somma di € 71.165,45, maggiorata degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data di scadenza delle singole porzioni del credito al saldo, a titolo di danno non patrimoniale conseguente a inadempimento datoriale rispetto agli obblighi di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.

2. Segnatamente, il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda del lavoratore di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale, alla vita di relazione e all'immagine professionale), per effetto di condotte persecutorie, nella misura di € 80.000; aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, in quanto numerosi giorni di assenza erano stati causati da un quadro ansioso depressivo derivante da responsabilità datoriale; aveva condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di indennità risarcitoria. La Corte d'Appello, disposta nuova CTU medico-legale, successivamente rinnovata, condannava il datore di lavoro al pagamento della minor somma complessiva sopra indicata, a titolo di danno non patrimoniale permanente valutato equitativamente con riferimento alle vigenti tabelle del Tribunale di Milano e con criterio di personalizzazione.

3. Per la cassazione della sentenza d'appello propone ricorso per cassazione il lavoratore, con due motivi; resiste la società

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

Oscuramento disposto

con controricorso, contenente ricorso incidentale con quattro motivi, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta (art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c.), nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per mancata motivazione sull'errata valutazione unitaria del danno biologico sebbene personalizzato e per omessa valutazione del danno alla personalità, del danno all'adattamento e del danno morale non tabellare, nonché per omessa valutazione del danno permanente.

2. Il motivo non è fondato.

3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 9006/2022, n. 7892/2024, n. 32359/2025), in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore prescindente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Pertanto, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, e, in caso di positivo accertamento, determinare il *quantum* risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo.

4. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, che ha proceduto (§ 9, pp. 16-17) alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale conseguente all'accertato inadempimento datoriale, tenendo distinti il danno biologico e il danno morale (e specificando l'attribuzione della somma di € 46.795,75 a titolo di danno biologico e di € 10.074,15 a titolo di danno morale), con personalizzazione e attribuzione di somme per invalidità temporanea, alla luce delle peculiarità del caso concreto e dell'evoluzione dell'inadempimento datoriale, e senza duplicare voci di danno tutte riconducibili alle suddette categorie.

5. Né è stata omessa la valutazione del danno permanente, che è stata, al contrario, espressamente considerata, ma esclusa in fatto (§ 8, ultima parte, p. 16, dove si dà atto che il CTU ha specificamente accertato che, "*sulla base dei dati esaminati e delle risultanze dell'accertamento specialistico eseguito, emerge in atto un quadro psicotico dello spettro schizofrenico paranoide cronico, esordito tra il 2012-2013 in soggetto con habitus personologico premorboso che richiama il disturbo di personalità paranoide latente ed incapsulato all'epoca dell'assunzione in* [redacted] sicché non è possibile affermare che, già alla data della visita del Centro di salute mentale di [redacted] dell'8.10.2007, fosse in essere, in termini conclamati, il disturbo di personalità paranoide cronico rilevato dal CTU, essendo esso, all'epoca, ancora da qualificare come "*habitus personologico premorboso*")

6. Il dissenso sul punto espresso da parte ricorrente con parere *pro-veritate* successivo alla sentenza impugnata e depositato in questa sede risulta, pertanto, non rilevante perché

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

irrituale e riguardante questioni fattuali non riesaminabili in sede di legittimità.

7. Con il secondo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata viene censurata per nullità per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c., per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, risolti con la mera trascrizione delle deduzioni del CTU che ha escluso l'accertamento del danno all'adattamento cronico ed il disturbo alla personalità schizofrenica paranoide di cui al certificato del 2007.

8. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

9. In primo luogo, nella misura in cui si riferisce a parere *pro-veritate*, per la ragioni sopra espresse (§ 6).

10. In secondo luogo, perché, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una di esse può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia qualora l'omessa considerazione dell'altra relazione peritale si sia tradotta nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 31511/2022; v. anche Cass. n. 14599/2021).

11. Nel caso in esame, da un lato, non si è verificata ipotesi di omessa considerazione e omessa analisi comparativa delle risultanze tecniche. Al contrario, tali risultanze sono state dettagliatamente riportate, sono state spiegate le ragioni del rinnovo delle operazioni, sono stati approfonditi gli aspetti psichiatrici, si è dato atto delle osservazioni critiche dei consulenti di parte.

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

12. D'altro lato, le censure in esame non sono state correttamente veicolate nell'ambito dei motivi di critica vincolata stabiliti dall'art. 360 c.p.c.

13. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'accertamento e liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo, affermando che siffatto danno non era stato richiesto in primo grado.

14. Con il secondo motivo si deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) violazione dell'art. 345 c.p.c., in relazione alla medesima voce di danno riconosciuta, per inammissibilità della relativa domanda avanzata, per la prima volta, con appello incidentale.

15. I motivi, connessi, non sono fondati.

16. Sul punto, la sentenza è conforme al principio (Cass. n. 7126/2021) secondo cui, ai fini della liquidazione del danno biologico, che consegue alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) e quello da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto).

17. Dall'ampia formulazione delle conclusioni di primo grado, rammentato che l'interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito (Cass. n. 13439/2025, n. 31546/2019), si evince altresì il rigetto implicito della relativa eccezione svolta

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

in appello dalla società, in una situazione processuale in cui l'allegazione di tutti i danni si desume anche dalle domande relative alle assenze per malattia, quindi ricomprese nel nucleo dell'illecito prospettato dalla parte.

18. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la società lamenta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla personalizzazione del danno non patrimoniale, deducendo vizio della sentenza gravata ove ha ritenuto di poter applicare una personalizzazione del danno biologico in misura pari al 44%, in assenza di tempestiva allegazione e prova.

19. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, la società denuncia (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell'art. 1223 c.c. e dei principi di causalità giuridica in relazione alla personalizzazione del danno non patrimoniale, sostenendo che la Corte distrettuale ha erroneamente posto in rilievo la durata dell'inadempimento, anziché dare evidenza alle conseguenze di tale inadempimento.

20. I motivi, connessi, non sono meritevoli di accoglimento.

21. Osserva il Collegio che, in tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento (v., da ultimo, Cass. n. 341/2025). Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari,

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (Cass n. 20871/2024; conf. n. 28588/2024). La liquidazione in via equitativa del danno è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (cfr. Cass. n. 31358/2021).

22. La sentenza qui gravata è conforme a tali principi, avendo tenuto conto, con motivazione analitica e non stereotipata, della presenza di conseguenze anomale e peculiari tali, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, da determinare incremento della misura standard del risarcimento prevista dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito, nella specie le tabelle milanesi (Cass. n.5984/2025).

23. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti.

24. La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

25. Le parti ricorrenti, principale e incidentale, sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03

Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale dell'8 gennaio 2026.

La Presidente

dott.ssa Antonella Pagetta

Firmato Da: ANTONELLA PAGETTA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 235bb80334d66128